

# REGOLE E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE CERTIFICAZIONE DEI DIVIDENDI EROGATI NEL CORSO DEL 2016

*a cura di Annamaria Bettagno e Giancarlo Modolo*

-----  
La “certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati” per l’anno 2016 deve necessariamente essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

Di seguito, vengono esaminate le modalità di redazione, oltre a fornire uno schema riepilogativo inerente all’imposizione dei dividendi, nonché un particolare *check list individuativo di possibili criticità*.

-----

## *Riferimenti normativi e di prassi*

- Art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- Art. 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89;
- Artt. 44, 47, 59, 73, 89, 98, 115 e 116 del Tuir;
- Artt. 27, 27-bis e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Art. 1, commi da 119 a 141, della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
- Art. 3, comma 115, della L. 28 dicembre 1995, n. 549;
- Artt. 1815, 2359 e 2430 del codice civile;
- Art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;
- D.M. 2 aprile 2008;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 gennaio 2013-  
*Protocollo n. 2013/1841*;
- Circolari Agenzia delle entrate 16 giugno 2004, n. 26/E e 13 febbraio 2006, n. 6/E.

## **Generalità**

La certificazione degli utili e degli altri proventi (Fig. 1), nota anche con l'acronimo "Cupe", deve essere utilizzata per l'*attestazione dei dati relativi ai proventi* derivanti da:

- titoli e strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi (art. 44, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi);
- partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, rappresentate e non rappresentate da titoli (art. 44, comma 2, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi), tenendo in considerazione che si devono ritenere simili rispettivamente alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata nel caso in cui la relativa remunerazione se corrisposta da una società residente sarebbe stata totalmente indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa, per effetto di quanto previsto dall'art. 109, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, secondo il quale non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta su titoli, strumenti finanziari, comunque denominati, di cui all'art. 44 del testo unico predetto, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;

Fig. 1 – Modello di certificazione

**CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI  
EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO \_\_\_\_\_**



DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE	Codice fiscale		Cognome e Nome o Denominazione				
	Comune		Prov.	Cap.			
	Via e numero civico		Codice del soggetto che rilascia la certificazione				
SEZIONE I DATI RELATIVI AL SOGGETTO ENTENTE	Codice fiscale o codice identificativo estero	ISIN	Cognome e Nome o Denominazione			Cod. Stato estero	
	Comune	Prov.	Via e numero civico				
SEZIONE II DATI RELATIVI ALL'INTERMEDARIO NON RESIDENTE	Codice ABI	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT		Codice fiscale			
	Denominazione					Cod. Stato estero	
SEZIONE III DATI RELATIVI AL PERCEUTORE DEGLI UTILI O DEGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	Codice fiscale		Cognome ovvero Denominazione				
	Nome (solo per le persone fisiche)	Sesso (M o F)	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		
	Comune del domicilio fiscale		Prov.	Via e numero civico			
	Codice stato estero	Codice di identificazione fiscale estero					
SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI	Numero azioni o quote	Percentuale contitolari	Dividendo unitario	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007		
	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007		Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007		
	Interessi riquadrificati dividendi	Netto frontiera	Utili da SICQ e da SINQ	Aliquota	Ritenuta		
	Imposta sostitutiva	Imposta estera	Dividendo dei soci in trasparenza				
	ANNOTAZIONI						
DATA giorno   mese   anno			FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE				

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- da contratti di associazione in partecipazione e da quelli di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite (art. 44, comma 1, lettera *f*) del testo unico delle imposte sui redditi), compresi quelli con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto (art. 2554 del codice civile), salvo il caso in cui l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, nel qual caso, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera c), del predetto testo unico, si tratta di redditi di lavoro autonomo; nonché i dati relativi a:

- interessi riqualficati dividendi ai sensi dell'art. 98 del medesimo testo unico, secondo il quale:

- 1) la remunerazione dei finanziamenti eccedenti, direttamente o indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato o da una sua parte correlata, computata al netto della quota di interessi in deducibili in applicazione dell'art. 3, comma 115, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, è in deducibile dal reddito imponibile qualora il rapporto tra la consistenza media durante il periodo d'imposta dei finanziamenti e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate in esecuzione dei contratti di associazione in partecipazione e di quelli di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, compresi quelli con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto, sia superiore a quello di quattro a uno, tenendo presente che ai fini della determinazione del rapporto predetto:

- rilevano i finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue parti correlate intendendo per tali quelli derivanti da mutui, da depositi di danaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria;

- non rilevano i finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attività bancaria o dell'attività svolta dai soggetti indicati nell'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, con esclusione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni;

e che:

- 2) si devono intendere garantiti dal socio o da sue parti correlate i debiti assistiti da garanzie reali, personali e di fatto fornite da tali soggetti anche mediante comportamenti ed atti giuridici che, seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzia, ottengono lo stesso effetto economico.

Al riguardo, si ritiene utile porre in rilievo, *tenendo presenti anche le diverse*

*decorrenze e ai periodi di competenza dovute alle modifiche normative intervenute, che:*

- si devono considerare eccedenti, i finanziamenti predetti per la parte della loro consistenza media eccedente il rapporto suaccennato;
- si devono ritenere parti correlate al socio qualificato, le società da questi controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e se persona fisica anche i familiari di cui all'art. 5, comma 5 dello stesso codice;
- un socio si deve valutare come qualificato, quando:
  - direttamente o indirettamente, controlla, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, il soggetto debitore;
  - partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con una percentuale pari o superiore al 25%, alla determinazione della quale concorrono le partecipazioni detenute da sue parti correlate, tenendo presente che non si devono considerare soci qualificati lo Stato e gli enti pubblici (di cui all'art. 74 del testo unico delle imposte sui redditi<sup>1</sup>);
- ai finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato si devono necessariamente anche aggiungere quelli erogati o garantiti da sue parti correlate;
- per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato e di sue parti correlate si deve fare riferimento al patrimonio netto contabile, così come risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente, comprensivo dell'utile dello stesso esercizio non distribuito, rettificato in diminuzione per tenere conto:
  - dei crediti risultanti nell'attivo patrimoniale relativi ad obblighi di conferimento ancora non eseguiti;
  - del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio;
  - delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del patrimonio netto mediante l'accantonamento di utili o l'esecuzione di conferimenti in danaro o in natura;
  - del valore di libro o, se minore del relativo patrimonio netto contabile, delle partecipazioni in società controllate e collegate di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi (società per azioni e in accomandita per

<sup>1</sup> L'art. 74 del Tuir è il seguente: "1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.

2. Non costituiscono esercizio dell'attività commerciale:

a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria".

azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato) e di cui all'art. 5 del medesimo testo unico (società in nome collettivo, società in accomandita semplice e soggetti equiparati alle medesime), diverse da quelle che esercitano attività bancaria o similare (art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87) o che pongono in essere, in via esclusiva o prevalente, l'attività di assunzione di partecipazioni;

- la consistenza media dei finanziamenti, si deve determinare sommando il relativo ammontare complessivo esistente al termine di ogni giornata del periodo d'imposta e dividendo tale somma per il numero dei giorni del periodo stesso, tenendo presente che non concorrono alla determinazione della consistenza i finanziamenti infruttiferi erogati o garantiti dai soci qualificati o da sue parti correlate a condizione che la remunerazione media non risulti di entità superiore al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di un punto percentuale;
- la remunerazione dei finanziamenti eccedenti deve essere calcolata applicando agli stessi il tasso che corrisponde al rapporto tra la remunerazione complessiva dei finanziamenti maturata nel periodo d'imposta e la consistenza media degli stessi.

Quanto precisato, in ogni caso, non si rende applicabile nell'ipotesi in cui:

- l'ammontare complessivo dei finanziamenti non eccede quattro volte il patrimonio netto contabile determinato con i criteri di cui alla precedente lettera e);
- il contribuente debitore fornisce la dimostrazione che l'ammontare dei finanziamenti è giustificato dalla propria esclusiva capacità di credito e che conseguentemente gli stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale.

## **Scheda operativa inerente alla tassazione dei dividendi e al rilascio della certificazione**

<b>soggetto percipiente -&gt; PERSONA FISICA NON IMPRENDITORE</b>			
<i>tipo di partecipazione</i>	<i>ritenuta alla fonte</i>	<i>tassazione dividendo</i>	<i>rilascio certificazione</i>
non qualificata	20% a titolo di imposta sul 100% del provento	non previsto	non previsto
qualificata	nessuna ritenuta	tassazione in sede di adempimento dichiarativo (mod. Unico) del percipiente nella misura del: - 40,00%, se relativi ad utili maturati sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007; - 49,72%, se sono prodotti successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino al 30 giugno 2014; - 60,46%, se sono prodotti con decorrenza dal 1° luglio 2014.	obbligo di rilascio della certificazione

<b>soggetto percipiente -&gt; PERSONA FISICA IMPRENDITORE</b>			
<i>tipo di partecipazione</i>	<i>ritenuta alla fonte</i>	<i>tassazione dividendo</i>	<i>rilascio certificazione</i>
non qualificata	nessuna ritenuta	tassazione in sede di adempimento dichiarativo (mod. Unico) del percipiente nella misura del: - 40,00%, se relativi ad utili maturati sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007; - 49,72%, se sono prodotti successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino al 30 giugno 2014; - 60,46%, se sono prodotti con decorrenza dal 1° luglio 2014.	obbligo di rilascio della certificazione
qualificata	nessuna ritenuta	tassazione in sede di adempimento dichiarativo (mod. Unico) del percipiente nella misura del: - 40,00%, se relativi ad utili maturati sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007; - 49,72%, se sono prodotti successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino al 30 giugno 2014; - 60,46%, se sono prodotti con decorrenza dal 1° luglio 2014.	obbligo di rilascio della certificazione

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

soggetto percipiente -> SOCIETÀ DI PERSONE (snc, sas, ecc.)			
<i>tipo di partecipazione</i>	<i>ritenuta alla fonte</i>	<i>tassazione dividendo</i>	<i>rilascio certificazione</i>
non qualificata	nessuna ritenuta	tassazione in sede di adempimento dichiarativo (mod. Unico) del percipiente nella misura del: - 40,00%, se relativi ad utili maturati sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007; - 49,72%, se sono prodotti successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino al 30 giugno 2014; - 60,46%, se sono prodotti con decorrenza dal 1° luglio 2014.	obbligo di rilascio della certificazione
qualificata	nessuna ritenuta	tassazione in sede di adempimento dichiarativo (mod. Unico) del percipiente nella misura del: - 40,00%, se relativi ad utili maturati sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007; - 49,72%, se sono prodotti successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino al 30 giugno 2014; - 60,46%, se sono prodotti con decorrenza dal 1° luglio 2014.	obbligo di rilascio della certificazione

soggetto percipiente -> SOCIETÀ DI CAPITALI (srl, spa, ecc.)			
<i>tipo di partecipazione</i>	<i>ritenuta alla fonte</i>	<i>tassazione dividendo</i>	<i>rilascio certificazione</i>
non qualificata	nessuna ritenuta	tassazione come reddito d'impresa, nella misura del 5% del provento percepito	obbligo di rilascio della certificazione
qualificata	nessuna ritenuta	tassazione come reddito d'impresa, nella misura del 5% del provento percepito	obbligo di rilascio della certificazione

soggetto percipiente -> ENTE NON COMMERCIALE			
<i>tipo di partecipazione</i>	<i>ritenuta alla fonte</i>	<i>tassazione dividendo</i>	<i>rilascio certificazione</i>
non qualificata	nessuna ritenuta	tassazione in sede di adempimento dichiarativo nella misura del 5% del provento percepito	obbligo di rilascio della certificazione
qualificata	nessuna ritenuta	tassazione in sede di adempimento dichiarativo nella misura del 5% del provento percepito	obbligo di rilascio della certificazione

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente



soggetto percipiente -> SOCIO DI SOCIETÀ TRASPARENTE PER OPZIONE			
<i>tipo di partecipazione</i>	<i>ritenuta alla fonte</i>	<i>tassazione dividendo</i>	<i>rilascio certificazione</i>
non qualificata	nessuna ritenuta	tassazione in capo al socio della società trasparente nella misura del 100% del reddito fiscale realizzato indipendentemente dalla distribuzione dell'utile	obbligo di rilascio della certificazione
qualificata	nessuna ritenuta	tassazione in capo al socio della società trasparente nella misura del 100% del reddito fiscale realizzato indipendentemente dalla distribuzione dell'utile	obbligo di rilascio della certificazione

### ***Contenuto della certificazione degli utili e dei proventi equiparati***

La certificazione, composta dai dati relativi al soggetto che pone in essere l'adempimento del rilascio, nonché:

- *dalla sezione I*, concernente i dati relativi al soggetto emittente;
- *dalla sezione II*, riguardante i dati relativi all'intermediario non residente;
- *dalla sezione III*, relativa alle informazioni sul percettore degli utili o degli altri proventi equiparati;

e:

- *dalla Sezione IV*, inerente ai dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati;

deve necessariamente:

- contenere tutti i dati previsti nello schema approvato, esposti nella sequenza espressamente prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione del punto, anche se può essere redatta con veste grafica diversa;
- risultare sottoscritta dal soggetto che la rilascia, anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

Nell'attuale modello, al fine di razionalizzare l'esposizione dei dati riferiti alle diverse tipologie di proventi che costituiscono l'oggetto della comunicazione al soggetto percettore, la sezione IV deve essere utilizzata per la certificazione sia degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, sia per l'indicazione dei dati relativi:

- ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera *a)*, del Tuir;
- ai contratti di associazioni in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lettera *f)*, del citato testo unico, con l'apporto di capitale o di capitale e opere

o servizi e ad interessi riqualficati dividendi ai sensi dell'art. 98 del predetto testo unico.

### ***Dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione***

<b>DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE</b>	Codice fiscale	Cognome e Nome o Denominazione		
	Comuna	Prov.	Cap	
	Via e numero civico	Codice del soggetto che rilascia la certificazione		

La *certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti* deve essere rilasciata dai seguenti soggetti:

- *società ed enti emittenti residenti nello Stato (art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir)* e cioè:
  - società per azioni;
  - società in accomandita per azioni;
  - società a responsabilità limitata;
  - società cooperative;
  - società di mutua assicurazioni;
- e:
  - gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- *cashe incaricate del pagamento:*
  - degli utili;
- o:
  - di altri proventi equiparati;
- gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;
- i rappresentanti fiscali in Italia:
  - degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.;
- e:
  - degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.;
- le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali sono stati riscossi utili o altri proventi equiparati;

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- le imprese di investimento e agenti di cambio (di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
- ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o di proventi equiparati derivanti da azioni o titoli;
- gli associanti in relazione ai proventi erogati all'associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza (di cui all'art. 44, comma 1, lettera f), del Tuir).

Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare nel primo riquadro:

- *i propri dati identificativi* e cioè:
  - il cognome e il nome, *se persona fisica*;
  - o:
  - la denominazione o la ragione sociale, *se soggetto diverso dalla persona fisica*;
- nonché, per entrambi*:
- il codice fiscale;
- l'indirizzo completo della propria ubicazione (residenza o sede legale), indicando:
  - il Comune;
  - la sigla della provincia;
  - il codice di avviamento postale;
  - la via con il numero civico;
- il codice di riferimento, da rilevare nel seguente prospetto:

<i>codice</i>	<i>Individuazione tipo soggetto emittente la certificazione</i>
A	se la certificazione è rilasciata dalla società o ente che ha emesso i titoli, per gli utili o per i proventi equiparati dalla stessa corrisposti. La stessa codifica deve essere utilizzata in caso di interessi riqualficati ai sensi dell'art. 98 del TUIR ( <i>in vigore fino al 31 dicembre 2007</i> )
B	se la certificazione è rilasciata da una cassa incaricata o da un intermediario residente, aderente, direttamente o indirettamente, al sistema Monte Titoli S.p.A., presso il quale i titoli sono depositati, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente
C	se la certificazione è rilasciata da un soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili o di altri proventi equiparati di fonte estera, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente
D	se la certificazione è rilasciata dal rappresentante fiscale in Italia di un intermediario non residente aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. ovvero aderente a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.; in questo caso devono essere indicati nelle apposite sezioni i dati relativi all'intermediario non residente ed all'emittente
E	se la certificazione è rilasciata da una società fiduciaria o da altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per conto di una emittente residente, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente

F	se la certificazione è rilasciata in caso di riporto ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente
G	se la certificazione è rilasciata da una persona fisica o da un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR in relazione a proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza in cui l'apporto sia costituito solo da capitale ovvero da capitale, opere e servizi
<b>Avvertenza:</b> nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie che hanno determinato l'estinzione del soggetto preesistente, il soggetto subentrato deve riportare nelle annotazioni i dati del soggetto che ha corrisposto gli utili o gli altri proventi equiparati.	

### **Sezione I - Dati relativi al soggetto emittente**

SEZIONE I DATI RELATIVI AL SOGGETTO EMITTENTE	Codice fiscale o codice identificativo estero	ISIN	Cognome e Nome o Denominazione		Cod. Stato estero
	1	2	3	4	
	Comune	Prov.	Via e numero civico		
	5	6	7		

Nella *sezione I della certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti* devono essere indicati i dati del soggetto emittente e, Specificamente, devono essere rilevati:

- *nel punto 1:*

a) *nel caso di soggetti residenti:*

- il codice fiscale;

b) *nel caso di soggetti esteri emittenti, se previsti dalla legislazione e/o dalla prassi vigenti nel Paese di residenza:*

- il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale;

*o, in mancanza:*

- un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza;

tenendo presente che se il "codice di identificazione fiscale" della società o ente estero non è noto, deve essere indicato:

- *nel punto 1*, il codice Isin;

*oltre a:*

- barrare la casella del *punto 2*;

- *nel punto 3*, l'individuazione del soggetto emittente e cioè:

- la denominazione sociale completa;

*o, nell'eventuale ipotesi in cui il soggetto emittente sia una persona fisica:*

- il cognome e il nome;

- *nel punto 4*, il codice dello Stato estero, da individuare nell'apposita tabella riprodotta nel successivo paragrafo (le eventuali integrazioni possono essere individuate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate all'indirizzo [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it));
- *nei punti da 5 a 7*, i dati del domicilio fiscale e cioè:
  - il Comune;
  - la sigla della provincia;
  - la via con il numero civico;
 del soggetto evidenziato al precedente *punto 3 (Cognome e nome o Denominazione)*, solo quando l'emittente è un soggetto residente.

### **Sezione II - Dati relativi all'intermediario non residente**

SEZIONE II DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE	Codice ABI 8	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 9	Codice fiscale 10
	Denominazione 11		Cod. Stato estero 12

La *sezione II della certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti* deve essere compilata con i dati relativi agli *intermediari non residenti* se gli stessi hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Detta disposizione, infatti, stabilisce che:

1) gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli e gli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia:

- una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato;
- una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti;

o:

- una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, 58;

2) il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le medesime responsabilità previste per i soggetti aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli residenti in Italia.

Con riferimento a ciascun *intermediario non residente*, devono essere rilevati:

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- nel punto 8, il codice Abi, se attribuito;
- nel punto 9, il codice identificativo Internazionale (codice: Bic/swift);
- nel punto 10, il codice fiscale italiano, se attribuito o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza;
- nel punto 11, la denominazione della società o dell'ente;
- nel punto 12, il codice dello Stato estero.

### **Sezione III - Dati relativi al percettore degli utili o degli altri proventi equiparati**

<b>SEZIONE III DATI RELATIVI AL PERCETTORE DEGLI UTILI O DEGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI</b>	Codice fiscale 13		Cognome ovvero Denominazione 14					
	Nome (solo per le persone fisiche) 15		Sesso (M o F) 16	Data di nascita 17 giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 18		Prov. 19
	Comune del domicilio fiscale 20			Prov. 21	Via e numero civico 22			
	Codice stato estero 23		Codice di identificazione fiscale estero 24					

Nella sezione III della certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti devono essere rilevati i dati inerenti al soggetto percettore e precisamente:

- nel punto 13, il codice fiscale;
- nel punto 14:
  - il cognome, se persona fisica;
  - o:
  - la denominazione o la ragione sociale, se soggetto diverso dalla persona fisica;
- e, limitatamente alle persone fisiche:
  - nel punto 15, il nome;
  - nel punto 16, il sesso (da specificare con la lettera “M” se maschile o con la lettera “F” se femminile);
  - nel punto 17, la data di nascita (giorno, mese e anno);
  - nel punto 18, il Comune o lo Stato estero di nascita;
  - nel punto 19, la sigla della provincia;
  - ed, inoltre, per tutti i percipienti:
    - nel punto 20, il Comune del domicilio fiscale;
    - nel punto 21, la sigla della provincia;
    - nel punto 22, la via con il numero civico

In particolare, per i *soggetti percipienti non residenti*, devono essere indicati:

- *nel punto 20*, la località di residenza estera;
- *nel punto 22*, il relativo indirizzo;
- *nel punto 23*, il codice dello Stato estero di residenza (da individuare nell'*elenco dei Paesi esteri* riprodotto nel precedente paragrafo)
- *nel punto 24*, nell'ipotesi di percipiente al quale non risulta già attribuito il codice fiscale italiano deve essere rilevato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza:

- il codice di identificazione estero rilasciato dall'Autorità fiscale;  
o, *in mancanza*:

- il codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa

Da quanto accennato, si deduce che detta sezione deve essere compilata in maniera differente a seconda che il soggetto percipiente sia:

a) *una persona fisica residente*, nel qual caso devono necessariamente risultare compilati tutti i campi della sezione, con esclusione dei punti *23 e 24*;

b) *una persona fisica residente all'estero*, nel qual caso devono necessariamente risultare compilati tutti i campi della sezione, con esclusione dei *punti 13 e 19*, mentre *il punto 24* deve risultare redatto solamente se la prassi o la normativa del Paese di residenza estera ha previsto:

- il codice di identificazione rilasciato dall'autorità fiscale;  
o:

- il codice identificativo rilasciato dall'autorità amministrativa;

c) *soggetto diverso da persona fisica residente in Italia*, nel qual caso devono necessariamente risultare compilati tutti i campi della sezione, con esclusione sia dei *punti 15, 16, 17, 18 e 19* espressamente previsti per i percipienti persone fisiche, sia dei *punti 23 e 24*, di competenza dei soggetti non residenti;

d) *soggetto diverso da persona fisica residente all'estero*, nel qual caso devono essere compilati:

- *il punto 14* - denominazione del soggetto estero;
- *i punti 20 e 22* - luogo e ubicazione della residenza estera;
- *il punto 23* - codice dello Stato estero;
- *il punto 24* - codice di identificazione fiscale estero

## Sezione IV - Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati

SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI	Numero azioni o quote 25	Percentuale contitolanza 26	Dividendo unitario 27	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 28	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 29
Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 30			Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 31	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 32	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 33
Interessi riqualficati dividendi 34		Netto frontiera 35		Utili da SIQe da SIINQ 36	Aliquota 37
Imposta sostitutiva 39		Imposta estera 40		Dividendo dei soci in trasparenza 41	Ritenuta 38

Nella sezione IV della certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti devono essere rilevati i dati relativi:

- agli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti o non residenti, con esclusione di quelli corrisposti a soggetti residenti che sono stati assoggettati:
  - a ritenuta a titolo d'imposta;
  - o:
  - ad imposta sostitutiva;
- ai proventi e alle ritenute inerenti a titoli e strumenti finanziari di cui all'art 44, comma 2, lettera a), del Tuir;
- ai contratti di associazioni in partecipazione e alla cointeressenza di cui all'art 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico, con l'apporto di capitale o di capitale e di opere o servizi;
- agli interessi riqualficati dividendi ai sensi dell'art 98 del Tuir (in vigore, come precedentemente già accennato, *fino al 31 dicembre 2007*). In merito, è opportuno puntualizzare che, ai sensi del decreto del 2 aprile 2008:
  - gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires;
  - e:
  - i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;

che risultano formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% (60,46%, se gli utili risultano prodotti dal 1° luglio 2014), se gli utili derivano da partecipazioni in soggetti residenti in Italia, da partecipazioni in soggetti residenti in Paesi compresi nella "white list", da partecipazioni quotate in società residenti in Paesi "black list" ovvero in partecipazioni non quotate in società residenti in tali Paesi per i quali sia stata presentata istanza di interpello ai sensi dell'art. 167 del Tuir.

Specificamente devono essere riportati:

- *nel punto 25*, il numero delle azioni o delle quote, tenendo presente che nel caso di



contitolarità è necessario:

- annotare il numero complessivo delle azioni o delle quote;  
*e, se tale numero è rappresentato da una frazione dell'unità:*
- esporre la cifra approssimata al secondo decimale;
- *nel punto 26*, la percentuale di possesso, nell'ipotesi in cui le azioni o le quote risultano intestate a più soggetti;
- *nel punto 27*, l'entità del dividendo unitario senza operare alcun troncamento, tenendo presente che detto punto *non* deve essere compilato per i titoli esteri;
- *nel punto 28*, l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore, formato con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, avendo cura di esporre il controvalore in euro per i titoli esteri.

Si ritiene utile precisare che:

- l'ammontare oggetto di rilevazione deve necessariamente essere indicato al lordo delle ritenute alla fonte o delle imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero;
- nel punto in esame non devono costituire oggetto di annotazione gli utili e le riserve di utili che si sono formati nei periodi in cui è risultata efficace l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art 115 e 116 del Tuir;
- *nel punto 29*, l'importo del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore, formato con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, avendo cura di esporre il controvalore in euro per i titoli esteri.

Si ritiene utile precisare che:

- l'ammontare oggetto di rilevazione deve necessariamente essere indicato al lordo delle ritenute alla fonte o delle imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero;
- nel punto in esame non devono costituire oggetto di annotazione gli utili e le riserve di utili che si sono formati nei periodi in cui è risultata efficace l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art 115 e 116 del Tuir;
- *nel punto 30*, l'entità dei proventi derivanti:
  - da titoli;

e:

- da strumenti finanziari;

emessi da soggetti residenti, comunque denominati, la cui remunerazione risulta costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici:

- della società emittente;

o:

- di altre società appartenenti allo stesso gruppo

o:

- dell'ammontare dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi;

formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, tenendo presente, che, nel punto in esame, devono essere anche compresi, se si sono verificate le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del Tuir, gli utili derivanti da strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti assimilati alle azioni;

- *nel punto 31*, l'importo dei proventi derivanti:

- da titoli;

e:

- da strumenti finanziari;

emessi da soggetti residenti, comunque denominati, la cui remunerazione risulta costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici:

- della società emittente;

o:

- di altre società appartenenti allo stesso gruppo

o:

- dell'ammontare dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi;

formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;

- *nel punto 32*, l'importo degli utili derivanti dai contratti:

- di associazione in partecipazione;

e:

- di cointeressenza;

di cui all'art 44, comma 1, lettera *f*), del Tuir, , formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, tenendo in considerazione che il dato oggetto di rilevazione deve essere al lordo delle ritenute o delle imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero, avendo cura, inoltre, di specificare il controvalore in euro per le attività finanziarie estere;

- *nel punto 33*, l'entità degli utili derivanti dai contratti:

- di associazione in partecipazione;

e:

- di cointeressenza;

di cui all'art 44, comma 1, lettera *f*), del Tuir, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, tenendo in considerazione che il dato oggetto di rilevazione deve essere al lordo delle ritenute o delle imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero, avendo cura, inoltre, di specificare il controvalore in euro per le attività finanziarie estere;

- *nel punto 34*, l'entità delle remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all'art 98 del Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007), erogati direttamente:

- dal socio;

o:

- da sue parti correlate;  
riqualificati come utili, tenendo presente che l'informazione oggetto di specificazione deve essere al lordo delle ritenute o delle imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero, avendo cura, inoltre, di evidenziare il controvalore in euro per le attività finanziarie estere;
- *nel punto 35*, l'entità dell'importo:
  - degli utili;
  - o:
  - degli altri proventi;
 al netto delle imposte applicate all'estero (cosiddetto "netto frontiera");
- *nel punto 36*, l'ammontare degli utili corrisposti:
  - dalle Siiq-Società di Investimento Immobiliare Quotate;
  - o:
  - dalle Siinq-Società di Investimento Immobiliare Non Quotate;
- *nel punto 37*, la misura dell'aliquota:
  - della ritenuta alla fonte operata;
  - o:
  - dell'imposta sostitutiva applicata;
- *nel punto 38*, l'importo della ritenuta alla fonte operata nei riguardi del percipiente o, *in alternativa, nel punto 39*, l'ammontare dell'imposta sostitutiva applicata al percipiente, in quanto la compilazione di uno dei due punti esclude la possibilità di redazione dell'altro;
- *nel punto 40*, l'imposta eventualmente applicata all'estero;
- *nel punto 41*, i dividendi inerenti a distribuzioni:
  - di utili;
  - e:
  - di riserve;

che risultano formati nei periodi in cui risultava efficace l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art 115 e 116 del Tuir, che non concorrono a formare il reddito dei soci ai sensi dell'art 8 del D.M. 23 aprile 2004.

Al riguardo, si ritiene utile porre in evidenza che detto punto non può costituire oggetto di rilevazione se risultano annotati nella certificazione in esame proventi inerenti a:

- strumenti finanziari da utili ante 31 dicembre 2007 (*di cui al punto 30*);
- strumenti finanziari da utili post 31 dicembre 2007 (*di cui al punto 31*);
- associazioni in partecipazione da utili ante 31 dicembre 2007 (*di cui al punto 32*);
- associazioni in partecipazione da utili post 31 dicembre 2007 (*di cui al punto 33*);
- interessi riqualificati dividendi (*di cui al punto 34*).

## ***Annotazioni e sottoscrizione della certificazione***

ANNOTAZIONI			
DATA			FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE
giorno	mese	anno	

La *certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti* si completa con:

- il campo riservato alle “Annotazioni”, nel quale devono necessariamente essere inserite le altre informazioni utili al percettore per una puntuale indicazione delle procedure utilizzate per il calcolo e la definizione:
  - degli utili corrisposti;
  - delle ritenute operate;
- o:
- delle imposte sostitutive applicate;
- la casella per rilevare la data di redazione (giorno, mese e anno);
- lo spazio per l’apposizione della firma del soggetto che rilascia la certificazione, tenendo presente, in merito, come precedentemente accennato, che è ammessa e, quindi, consentita, la sottoscrizione anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

### ***Check list individuativo di possibili criticità nell’ambito delle risposte formulate***

<i>N.</i>	<i>Domanda</i>	<i>Risposta</i>
1	È necessario compilare la certificazione dei dividendi anche se pagati da società non residenti?	La “certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati” deve necessariamente essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

2	La distribuzione di riserve da sovrapprezzo azioni si deve ritenere rientrante nell'ambito dei dividendi?	<p>Si devono considerare "utili" o "dividendi" anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, come, a titolo meramente indicativo, le "riserve da sovrapprezzo azioni", in quanto si rende operativa la presunzione di cui all'art. 47, comma 1, del Tuir.</p> <p>Infatti, secondo tale disposto, indipendentemente dalla delibera assembleare, ai fini fiscali si devono considerare prioritariamente distribuite, per presunzione assoluta, le riserve cosiddette "di utili", in maniera da evitare eventuali pianificazioni nella gestione delle poste del patrimonio netto tendenti alla prioritaria fuoriuscita di poste non tassabili a svantaggio di quelle che, invece, concorrono o potrebbero partecipare alla formazione del reddito dei soci percipienti.</p>
3	Le eventuali distribuzioni di riserve effettuate con accantonamenti posti in essere in esercizi precedenti possono interessare anche i soggetti usufruttuari o nudi proprietari delle azioni?	<p>La presunzione assoluta di cui all'art. 47, comma 1, del Tuir riguarda anche le <i>distribuzioni effettuate anche delle riserve costituite con accantonamenti operati in esercizi precedenti</i>, indipendentemente dalla condizione del soggetto percettore delle somme distribuite. In merito, l'Agenzia delle entrate, nella risposta 1.5 presente nella circolare 13 febbraio 2006, n. 13, dopo aver puntualizzato che "la presunzione di distribuzione prioritaria degli utili e delle riserve di utili è una presunzione assoluta che ha finalità antielusive e che si applica indipendentemente da quanto indicato nella delibera assembleare" precisa che, di conseguenza, "indipendentemente dalla condizione del soggetto percettore delle somme distribuite, usufruttuario o nudo proprietario, le riserve distribuite, in presenza di utili o di riserve di utili, sono tassate in capo agli stessi come utili da partecipazione".</p>

4	<p>È necessaria la specificazione che le riserve oggetto di distribuzione sono liberamente disponibili?</p>	<p>La presunzione assoluta di cui all'art. 47, comma 1, del Tuir riguarda anche le <i>riserve di utili liberamente disponibili</i> oppure <i>che non si trovano in regime diverso da quello di sospensione d'imposta</i>, da cui si deduce che ne sono escluse le riserve di utili indisponibili, quali, a titolo di mera esemplificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la riserva legale;</li> <li>• la riserva acquisto azioni proprie;</li> </ul> <p>e, ovviamente,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli accantonamenti di utili in sospensione d'imposta.</li> </ul> <p>Pertanto, si ritiene necessario che la società emittente comunichi agli azionisti (e, in ogni caso, agli intermediari tenuti agli obblighi di sostituzione di imposta) la diversa natura delle riserve oggetto della distribuzione e quale sia il regime fiscale applicabile. In altre parole, se la società pone in distribuzione riserve di capitale (ad esempio, riserve da sovrapprezzo azioni) deve specificare che, in mancanza di utili e di riserve di utili, la distribuzione non costituisce reddito tassabile, oppure, deve specificare che, nonostante stia distribuendo civilisticamente riserve di capitale, posto che siano presenti anche riserve di utili disponibili, la distribuzione costituisce utile tassabile ai sensi dell'art. 47 del Tuir.</p> <p>In merito, l'Associazione Dottori Commercialisti di Milano, nella norma di comportamento n. 162, ha, tra l'altro, posto in evidenza che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la riserva legale deve considerarsi "disponibile per la distribuzione" (e, quindi, soggetta alla presunzione in esame) per la quota eventualmente accantonata in eccesso rispetto al limite di un quinto del capitale previsto dall'art. 2430 del codice civile);</li> <li>• i "versamenti in conto futuro aumento di capitale" soggetti alla condizione risolutiva della mancata successiva deliberazione di aumento di capitale assumono la natura di "debito" (e, quindi, sono soggetti alla presunzione in esame) se, nel termine prefissato l'aumento del capitale non ha avuto luogo;</li> <li>• i finanziamenti erogati dai soci alla società (a titolo infruttifero o oneroso), essendo soggetti all'obbligo di restituzione da parte della società, non rientrano tra i "versamenti in conto capitale" o "a fondo perduto", ma sono "mutui" ai sensi dell'art. 1815 del codice civile e, conseguentemente, in caso di rimborso, non sono soggetti all'applicazione della presunzione in argomento;</li> <li>• nel caso in cui venga effettuato un aumento di capitale con riserve di utili e, successivamente, vengano distribuite residue riserve di cui all'art. 47, comma 5, del Tuir (ovvero riserve "di capitale"), non si applica l'art. 47, comma 1, del Tuir (e ciò in quanto la norma si limita a presumere la prioritaria distribuzione di "riserve" di utili e non anche di eventuali parti di capitali formate con riserve di utili).</li> </ul>
---	---	--

5	La presunzione assoluta di cui all'art. 47, comma 1, del Tuir trova sempre applicazione?	No. La presunzione assoluta di cui all'art. 47, comma 1, del Tuir si rende operativa solamente nelle ipotesi di distribuzione di riserve e non anche nel caso in cui le riserve siano destinate ad altri utilizzi (come, ad esempio, alla copertura di perdite), mentre si deve ritenere non applicabile ai dividendi distribuiti mediante l'utilizzo di riserve di utili formatesi nei periodi d'imposta in cui la società ha validamente applicato, a seguito di opzione, il regime della trasparenza fiscale (di cui agli artt. 115 e 116 del Tuir, in quanto, il comma 5 dell'art. 115 del Tuir, espressamente prevede una presunzione semplice in base alla quale si considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili formatesi in regime di trasparenza).
6	L'art. 47, comma 5, del Tuir espressamente stabilisce che: "non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'Ires a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote...". Quindi, non è necessario specificare la quota di utili che concorre o meno alla formazione del reddito?	Se la società procede a distribuire riserve di capitale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>in mancanza di utili e/o di riserve di utili</i>, tale distribuzione non deve risultare tassata, a norma dell'art. 47, comma 5, del Tuir, fino a quando la somma ricevuta dai soci non eccede il costo fiscale della loro partecipazione;</li> <li>• <i>in presenza di riserve di utili</i>, tale distribuzione rende operativa la presunzione della presenza di un utile tassabile in capo ai soci ai sensi all'art. 47, comma 1, del Tuir.</li> </ul> <i>Attenzione:</i> ai fini procedurali, si ritiene opportuno rammentare che l'art. 1, comma 2, del D.M. 2 aprile 2008 ha inserito, a sua volta, una <i>specifica presunzione</i> che accorda la possibilità di imputare, in via prioritaria, i dividendi incassati agli utili realizzati dalla società partecipata fino all'esercizio 2007 (con conseguente tassazione dei medesimi in misura pari al 40%, invece del 49,72%).

7	Tenendo presente le presunzioni disciplinate dall'art. 47 del Tuir, è necessario valutare la formazione degli utili oggetto di distribuzione?	<p>In relazione alla contestuale esistenza delle presunzioni presenti nell'art. 47 del Tuir e, in particolare, di quella assoluta del comma 1, l'eventuale distribuzione di riserve di capitale in presenza, a titolo meramente indicativo, di riserve di utili prodotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel 2007;</li> </ul> <p>e/o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel 2008;</li> </ul> <p>ai fini tributari, si determina la necessità di procedere alla riqualificazione delle somme distribuite quali utili, in quanto è necessario valutare che sussista:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'utilizzazione, <i>in via prioritaria</i>, delle riserve di utili che si sono formate nell'anno 2007, con la conseguente applicazione della percentuale pari al 40% di imponibilità in capo al socio percipiente;</li> <li>• la tassazione della restante parte delle somme distribuite con l'applicazione della percentuale in misura pari al 49,72% (60,46%, se gli utili risultano prodotti dal 1° luglio 2014), ovviamente, fino a concorrenza dell'entità delle riserve di utili che risultano realizzate o prodotte nel corso dell'anno 2008;</li> <li>• l'attribuzione all'eventuale quota residua della natura di "riserva di capitale".</li> </ul>
8	La società emittente deve necessariamente procedere a segnalare agli azionisti (e, in ogni caso, agli intermediari tenuti agli obblighi di sostituzione di imposta) l'eventuale natura delle riserve oggetto della distribuzione?	<p>Si ritiene sussistente la necessità di considerare la "consumazione" delle riserve di utili <i>ante</i> 2008 fino al raggiungimento dell'intero ammontare degli utili posti in distribuzione e, quindi, senza operare alcuna distinzione in relazione alla natura giuridica del soggetto percettore del dividendo.</p> <p><i>Attenzione:</i> in ogni caso, è opportuno tenere presente che le disposizioni del D.M. 2 aprile 2008 devono anche essere coordinate con il disposto dell'ultimo periodo dell'art. 47, comma 1, del Tuir, il quale espressamente prevede che, indipendentemente dalla statuizione della delibera assembleare, si devono presumere, ai fini fiscali, prioritariamente distribuiti l'utile d'esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale, per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta: regola che si rende applicabile sempreché le riserve di utili presenti siano liberamente disponibili.</p> <p>Pertanto, si ritiene che è sempre opportuno e necessario (se non indispensabile) che la società emittente proceda a segnalare sia agli azionisti, sia agli intermediari tenuti agli obblighi di sostituzione di imposta la diversa natura delle riserve che costituiscono oggetto della distribuzione e quale sia il regime fiscale applicabile.</p>



9	La società che distribuisce dividendi è tenuta a specificare l'imponibilità degli stessi?	<p>Tenendo presente che la presunzione contenuta nel comma 1 dell'art. 47 del Tuir non si rende operativa per le riserve in sospensione d'imposta, è bene considerare che se la società pone in distribuzione riserve di capitale, come, ad esempio, "riserve da sovrapprezzo azioni", deve specificare che in mancanza di utili e di riserve di utili, la distribuzione non costituisce reddito tassabile, nonostante stia distribuendo civilisticamente riserve di capitale.</p> <p>Ovviamente, se sono presenti anche riserve di utili disponibili, la distribuzione rientra nell'ambito di utili tassabili ai sensi dell'art. 47 del Tuir.</p> <p>In tal caso, la società che pone in essere la distribuzione deve necessariamente specificare la quota di utili che concorre alla formazione del reddito nella misura del 40% distintamente dalla quota che concorre nella misura del 49,72% (60,46%, se gli utili risultano prodotti dal 1° luglio 2014).</p>
10	La certificazione dei dividendi deve essere utilizzata anche per i proventi non derivanti da azioni?	<p>Sì. La certificazione deve essere anche rilasciata relativamente ai proventi derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del Tuir, in quanto i medesimi, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano simili alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), si considerano simili alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'ineducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi ...";</li> <li>• da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lettera f), del Tuir con apporto di capitale o di capitale e opere o servizi, in quanto si devono ritenere redditi di capitale gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel comma 1 dell'art. 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'art. 53;</li> <li>• nonché relativamente alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 del Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili.</li> </ul>

11	È sempre necessario rilasciare la certificazione del pagamento dei dividendi ai soggetti percipienti?	<p>No. Le vigenti disposizioni stabiliscono che la certificazione non deve essere rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi che, ai sensi degli artt.27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, risultano assoggettati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a ritenuta a titolo d'imposta</li> </ul> <p>o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ad imposta sostitutiva.</li> </ul> <p>Inoltre, non sussiste <i>l'obbligo di rilascio della certificazione</i> nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.</p>
----	---	--

12	A quali soggetti deve essere rilasciata la certificazione inerente ai dividendi e/o agli utili?	<p>La "certificazione relativa agli utili o dividendi ed agli altri proventi equiparati" deve necessariamente risultare rilasciata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai soggetti percettori residenti in Italia che possono utilizzare i dati contenuti nella medesima per riportare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi (modello Redditi 2017);</li> <li>• ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito sia utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, sia utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 27-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che garantisce lo sgravio totale da ritenuta tramite la non applicazione o il rimborso. Al riguardo, senza pretesa di completezza, si pone in rilievo che le condizioni per ottenere detto beneficio fiscale, sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- residenza in uno Stato membro dell'Unione europea;</li> <li>- partecipazione non inferiore al 20% e detenuta ininterrottamente per almeno un anno;</li> <li>- prova di non detenere la partecipazione nella società figlia allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime di esenzione. Infatti,</li> <li>- i soggetti non residenti possono utilizzare la certificazione per ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia;</li> <li>- nel caso in cui tra l'Italia ed il Paese di residenza del percettore sia in vigore una Convenzione fiscale, l'eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità ivi previste;</li> </ul> </li> <li>• ai percettori di utili derivanti dalla partecipazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Siiq-Società di Investimento Immobiliare Quotata;</li> <li>e:</li> <li>- in Siinq-Società di Investimento Immobiliare Non Quotata;</li> </ul> </li> </ul> <p>assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto.</p>
----	---	--

13	In quali casi deve e non deve essere rilasciata la certificazione dei dividendi?	<p>L'adempimento certificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deve riguardare i soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;</li> <li>• deve comprendere anche per la distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) che sono considerati utili e riserve di utili, nel qual caso, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari sostituti di imposta, la diversa natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile;</li> </ul> <p>e, conseguentemente, la certificazione in argomento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>non deve essere rilasciata</i> nel caso di utili e proventi derivanti da strumenti finanziari assimilati, relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;</li> <li>• <i>può essere rilasciata</i> anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito: <ul style="list-style-type: none"> <li>- utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale; e/o:</li> <li>- utili ai quali si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 27-<i>bis</i> del D.P.R. 27 settembre 1973, n. 600;</li> </ul> in quanto la stessa può essere validamente utilizzata al fine di ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia, tenendo presente che nel caso in cui tra l'Italia ed il Paese di residenza del percettore sia in vigore una Convenzione fiscale, l'eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità espressamente previste. </li> </ul> <p>Ne deriva, di conseguenza, che nella certificazione devono, tra l'altro, anche essere rilevati i dati relativi ai proventi derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• titoli e strumenti finanziari (di cui all'art. 44, comma 2, lettere a) e b), del Tuir);</li> <li>• da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza (di cui all'art. 44, comma 1, lettera f), del Tuir).</li> </ul>
----	--	--

14	Come si determina la quota di pertinenza del socio qualificato e di sue eventuali parti correlate?	<p>Per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato e di sue parti correlate si deve fare riferimento al patrimonio netto contabile, così come risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente, comprensivo dell'utile dello stesso esercizio non distribuito, rettificato in diminuzione per tenere conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei crediti risultanti nell'attivo patrimoniale relativi ad obblighi di conferimento ancora non eseguiti;</li> <li>• del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio;</li> <li>• delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del patrimonio netto mediante l'accantonamento di utili o l'esecuzione di conferimenti in danaro o in natura;</li> <li>• del valore di libro o, se minore del relativo patrimonio netto contabile, delle partecipazioni in società controllate e collegate di cui all'art. 73, comma 1 , lettera a), del Tuir (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato) e di cui all'art. 5 del medesimo testo unico (società in nome collettivo, società in accomandita semplice e soggetti equiparati alle medesime), diverse da quelle che esercitano attività bancaria o simile (art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87) o che pongono in essere, in via esclusiva o prevalente, l'attività di assunzione di partecipazioni.</li> </ul>
15	Quando un socio di una società per azioni non quotata si deve intendere "qualificato"?	<p>Un socio si deve valutare come "qualificato", quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente o indirettamente, controlla, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, il soggetto debitore;</li> <li>• partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con una percentuale pari o superiore al 25%, alla determinazione della quale concorrono le partecipazioni detenute da sue parti correlate, tenendo presente, per completezza, che non si devono considerare soci qualificati lo Stato e gli enti pubblici (di cui all'art. 74 del Tuir).</li> </ul>

16	<p>Ai fini operativi, come si deve determinare la quota di competenza del socio qualificato e delle eventuali sue parti correlate?</p>	<p>Per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato e di sue parti correlate si deve fare riferimento al patrimonio netto contabile, così come risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente, comprensivo dell'utile dello stesso esercizio non distribuito, rettificato in diminuzione per tenere conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei crediti risultanti nell'attivo patrimoniale relativi ad obblighi di conferimento ancora non eseguiti;</li> <li>• del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio;</li> <li>• delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del patrimonio netto mediante l'accantonamento di utili o l'esecuzione di conferimenti in danaro o in natura;</li> <li>• del valore di libro o, se minore del relativo patrimonio netto contabile, delle partecipazioni in società controllate e collegate di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del Tuir (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato) e di cui all'art. 5 del medesimo testo unico (società in nome collettivo, società in accomandita semplice e soggetti equiparati alle medesime), diverse da quelle che esercitano attività bancaria o similare (art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87) o che pongono in essere, in via esclusiva o prevalente, l'attività di assunzione di partecipazioni.</li> </ul>
----	--	--

17	<p>Come vengono tassati i dividendi percepiti da società e/o da imprenditori in tale veste?</p>	<p>Ai fini procedurali, le vigenti disposizioni stabiliscono che l'Ires-imposta sulle società deve essere corrisposta dalla società interessata a titolo definitivo e, conseguentemente, ai soci non spetterà alcun credito d'imposta sugli utili percepiti, in quanto i redditi in argomento devono essere tassati solo nel momento in cui sono prodotti, mentre, come regola, non sono soggetti ad alcuna imposizione la successiva distribuzione ai soci. Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>per i soggetti all'Ires (società di capitali ed enti commerciali)</i>, i dividendi percepiti sono tassati nella misura del 5% e, quindi, il 95% dei medesimi è escluso dalla formazione del reddito. Al riguardo, si sottolinea che l'imposizione dei dividendi percepiti dalle società di capitali e dagli enti commerciali è disciplinata dall'art. 89, comma 2, del Tuir, che prevede l'esclusione degli stessi dal reddito imponibile del socio percipiente, nella misura del 95%, anche qualora la partecipata non risieda nel territorio dello Stato, salvo che sia localizzata in un'area a fiscalità privilegiata. Al ricorrere di quest'ultima ipotesi, il dividendo diventa, invece, integralmente imponibile. Nei riflessi contabili, per i soci tenuti alla redazione del bilancio d'esercizio, i principi nazionali Oic 21 e Oic 25 prevedono, nel caso di partecipazione valutata con il <i>metodo del costo</i>, l'imputazione a conto economico dei dividendi secondo il principio di competenza [voce C15) "Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate"], in relazione al verificarsi del corrispondente diritto di credito, anche se, di fatto, la percezione o riscossione avverrà in un successivo periodo d'imposta;</li> <li>• <i>per le società di persone e per le persone fisiche, titolari di redditi d'impresa, e per i soci cosiddetti "qualificati"</i>, in quanto possiedono una partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o al 25% del capitale o del patrimonio sociale, i dividendi percepiti sono tassati in maniera differenziata. A chiarimento di quanto già accennato, si pone in evidenza che l'art. 59 del Tuir e l'art. 1, commi 1 e 2, del D.M. 2 aprile 2008 stabiliscono che i dividendi percepiti da soggetti Irpef, quali, analogamente alle <i>persone fisiche non imprenditori</i> detentrici di una partecipazione qualificata, partecipano alla formazione del reddito nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 40,00%, se relativi ad utili maturati sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;</li> <li>- 49,72%, se sono prodotti successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino al 30 giugno 2014;</li> <li>- 60,46%, se sono prodotti con decorrenza dal 1° luglio 2014;</li> <li>- 100%, se derivano dalla partecipazione in una società localizzata in Stati o territori a fiscalità</li> </ul> </li> </ul> <p><a href="http://www.commercialistatelematico.com">www.commercialistatelematico.com</a></p>
----	---	---

18	I soci di una società di capitali non rientranti nell'ambito di qualificata, sussiste la possibilità di optare per la tassazione ordinaria in sede di modello Unico?	No. Per i soci cosiddetti "non qualificati", in quanto possiedono una partecipazione pari o inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o al 25% del capitale o del patrimonio sociale, fuori dal reddito d'impresa, i dividendi sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, senza possibilità di optare per l'inclusione dei medesimi nel reddito complessivo in sede di adempimento dichiarativo.
19	Ai fini della tassazione dei dividendi erogati a persona fisica si deve fare riferimento al tipo di partecipazione?	Sì. In quanto ai fini operativi, la distinzione tra "partecipazione qualificata" e "partecipazione non qualificata" assume specifico rilievo, in quanto alla medesima corrispondono due diversi regimi impositivi fiscali del dividendo percepito. Infatti, per le partecipazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>qualificate</i>, gli utili percepiti partecipano alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 49,72% del loro ammontare che si incrementa al 60,46% per quelli che risultano prodotti con decorrenza dal 1° luglio 2014, tenendo presente che per i medesimi non si rende operativa alcuna ritenuta a condizione che sia dichiarata, all'atto della percezione, la presenza dei requisiti di partecipazione qualificata;</li> <li>• <i>non qualificate</i>, la società erogante gli utili e/o i dividendi è tenuta ad operare sull'intero ammontare, al momento del loro pagamento, la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 20% fino al 30 giugno 2014 e del 26% con decorrenza dal 1° luglio 2014, tenendo presente che non sussiste, per il socio percettore, la possibilità di esercitare l'opzione per la tassazione ordinaria.</li> </ul>
20	Una S.p.A., con un capitale sociale di € 1.000.000,00, rappresentato da azioni del valore nominale di € 100 ciascuna, ha distribuito ai due azionisti (A avente partecipazione pari al 10%; B avente partecipazione pari al 90%) deve rilasciare ad entrambi la certificazione?	No. La società - per l'azionista A - non è tenuta a rilasciare la <i>certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati</i> in quanto lo stesso, avendo subito la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, non deve far partecipare il dividendo alla formazione del reddito complessivo della dichiarazione dei redditi personale (modello Redditi 2017-PF), mentre deve necessariamente rilasciare al socio B la <i>certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati</i> .

### ***Esempi pratici di compilazione della certificazione***

**Caso 1** –la società Rossi S.p.A., con un capitale sociale di € 1.000.000,00, rappresentato da azioni del valore nominale di € 100 ciascuna, ha distribuito ai due

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente



azionisti (Paolo Rossi partecipazione pari al 10% - Mario Rossi partecipazione pari al 90%) ha distribuito, nel mese di dicembre 2016, dividendi per € 50.000,00, la cui deliberazione era stata assunta nel mese di aprile 2016 in sede di approvazione del bilancio inerente all'esercizio 2014, tenendo in considerazione che la società non risulta possedere riserve di utili di competenza degli esercizi sociali precedenti.

*Soluzione:*

- ripartizione dell'ammontare dei dividendi tra gli azionisti:

Azionista	Partecipazione	Quota dividendo	Importo dividendo
Paolo Rossi	10%	10% di € 50.000,00	€ 5.000,00
Mario Rossi	90%	90% di € 50.000,00	€ 45.000,00
Totale dividendo lordo distribuito			€ 50.000,00

- individuazione dell'ammontare netto distribuito all'azionista Paolo Rossi (quota di partecipazione pari al 10% [partecipazione non qualificata]:

-	ammontare dividendo lordo .....	€ 5.000,00
<i>meno:</i>		
-	ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26% .....	€ 1.300,00
<i>uguale:</i>		-----
-	importo dividendo netto corrisposto .....	€ 3.700,00
		-----

La società, per l'azionista Paolo Rossi, non è tenuta a rilasciare la *certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati* in quanto lo stesso, avendo subito la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, non deve far partecipare il dividendo alla formazione del reddito complessivo della dichiarazione dei redditi personale (modello Redditi 2017-PF);

- individuazione della situazione dell'azionista Mario Rossi (quota di partecipazione pari al 90% [partecipazione qualificata]:

-	ammontare dividendo spettante .....	€ 45.000,00
<i>meno:</i>		
-	ritenuta alla fonte .....	€ 0,00
<i>uguale:</i>		-----
-	importo dividendo corrisposto .....	€ 45.000,00
		-----

La società, per l'azionista Mario Rossi, è tenuta a rilasciare la *certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati* in quanto lo stesso deve far partecipare il dividendo alla formazione del reddito complessivo della dichiarazione dei redditi personale (modello Redditi 2017-PF) nella misura del 49,72%.

In sede di redazione della certificazione, oltre alla data e alla sottoscrizione che devono risultare apposte nel riquadro “Annotazioni”, la società deve compilare:

▪ il riquadro dei “dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione” nel quale devono risultare riportati i riferimenti individuativi della società Rossi S.p.A., come di seguito illustrato:

<b>DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE</b>	Codice fiscale	Cognome e Nome o Denominazione		
	<b>08457580150</b>	<b>ROSSI S.p.A.</b>		
	Comune	Prov.	Cap	
	<b>MILANO</b>	<b>MI</b>	<b>20151</b>	
	Via e numero civico	Codice del soggetto che rilascia la certificazione		
	<b>Via Carlo Osma, 2</b>	<b>A</b>		

▪ il riquadro della sezione IV inerente ai “dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati” nel quale devono risultare indicati:

- il numero delle azioni o delle quote (punto 25), che sarà pari a 9.000 [quota capitale di competenza € 900.000,00 : 100];
  - il dividendo unitario (punto 27), che sarà pari a € 5,00 [€ 45.000,00 : 9.000];
  - il dividendo complessivo da utili post 31 dicembre 2007 (punto 29) pari a € 45.000,00 [€ 5,00 x 9.000];
- come di seguito evidenziato:

<b>SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI</b>	Numero azioni o quote 25	Percentuale contitolarietà 26	Dividendo unitario 27	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 28	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 29
	<b>9.000</b>		<b>5,00</b>		<b>45.000,00</b>
	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 30	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 31	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 32		Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 33
	Interessi riqualificati dividendi 34	Netto frontiera 35	Utili da SIQ e da SIIHQ 36	Aliquota 37	Ritenuta 38
	Imposta sostitutiva 39	Imposta estera 40	Dividendo dei soci in trasparenza 41		

**Caso 2** – la società Rossi S.p.A., con un capitale sociale di € 1.000.000,00, rappresentato da azioni del valore nominale di € 100 ciascuna, ha distribuito ai due azionisti (Paolo Rossi partecipazione pari al 10% - Mario Rossi partecipazione pari al 90%) ha distribuito, nel mese di gennaio 2016, dividendi per € 50.000,00, derivanti da

una riserva di utili che si era costituita anteriormente al 31 dicembre 2007.

*Soluzione:*

- ripartizione dell'ammontare dei dividendi tra gli azionisti:

<i>Azionista</i>	<i>Partecipazione</i>	<i>Quota dividendo</i>	<i>Importo dividendo</i>
Paolo Rossi	10%	10% di € 50.000,00	€ 5.000,00
Mario Rossi	90%	90% di € 50.000,00	€ 45.000,00
Totale dividendo lordo distribuito			€ 50.000,00

- all'azionista Paolo Rossi (quota di partecipazione pari al 10% [partecipazione non qualificata] viene corrisposto la quota di competenza assoggettandola alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

La società, per l'azionista Paolo Rossi, non è tenuta a rilasciare la *certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati* in quanto lo stesso, avendo subito la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, non deve far partecipare il dividendo alla formazione del reddito complessivo della dichiarazione dei redditi personale (modello Redditi 2017-PF);

- individuazione della situazione dell'azionista Mario Rossi (quota di partecipazione pari al 90% [partecipazione qualificata]:

- ammontare dividendo spettante ..... € 45.000,00

*meno:*

- ritenuta alla fonte ..... € 0,00

*uguale:*

- importo dividendo corrisposto ..... € 45.000,00

La società, per l'azionista Mario Rossi, è tenuta a rilasciare la *certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati*, per la quale in sede di redazione, oltre alla data e alla sottoscrizione che devono risultare apposte nel riquadro "Annotazioni", deve compilare:

- il riquadro dei "dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione" nel quale devono risultare riportati i riferimenti individuativi della società Rossi S.p.A., come di seguito illustrato:

DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE	Codice fiscale	Cognome e Nome o Denominazione		
	<b>08457580150</b>	<b>ROSSI S.p.A.</b>		
	Comune	Prov.	Cap	
	<b>MILANO</b>	<b>MI</b>	<b>20151</b>	
Via e numero civico	Codice del soggetto che rilascia la certificazione			
<b>Via Carlo Osma, 2</b>	<b>A</b>			

▪ il riquadro della sezione IV inerente ai “dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati” nel quale devono risultare indicati:

- il numero delle azioni o delle quote (punto 25), che sarà pari a 9.000 [quota capitale di competenza € 900.000,00 : 100];
  - il dividendo unitario (punto 27), che sarà pari a € 5,00 [€ 45.000,00 : 9.000];
  - il dividendo complessivo da utili ante 31 dicembre 2007 (punto 28) pari a € 45.000,00 [€ 5,00 x 9.000];
- come di seguito evidenziato:

SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI	Numero azioni o quote 25	Percentuale contitolanza 26	Dividendo unitario 27	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 28	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 29
	<b>90.000</b>		<b>5,00</b>	<b>45.000,00</b>	
Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 30		Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 31		Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 32	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 33
Interessi riquilibrati dividendi 34		Netto frontiera 35	Utili da SIIQe da SIIHQ 36	Aliquota 37	Ritenuta 38
Imposta sostitutiva 39		Imposta estera 40	Dividendo dai soci in trasparenza 41		

Caso 3 – la società Rossi S.p.A., con un capitale sociale di € 1.000.000,00, rappresentato da azioni del valore nominale di € 100 ciascuna, ha distribuito ai due azionisti (Paolo Rossi partecipazione pari al 10% - Mario Rossi partecipazione pari al 90%) ha distribuito, nel mese di gennaio 2016, dividendi per € 30.000,00, derivanti per € 10.000,00 da una riserva di utili che si era costituita anteriormente al 31 dicembre 2007 e per € 20.000,00 da una riserva di utili che si era costituita dopo il 31 dicembre 2007.

*Soluzione:*

- ripartizione dell'ammontare dei dividendi tra gli azionisti:

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Azionista	Partecipazione	Quota dividendo	Importo dividendo
Paolo Rossi	10%	10% di € 10.000,00 (*)	€ 1.000,00
		10% di € 20.000,00 (**)	€ 2.000,00
Mario Rossi	90%	90% di € 10.000,00 (*)	€ 9.000,00
		90% di € 20.000,00 (**)	€ 18.000,00
Totale dividendo lordo distribuito			€ 30.000,00
(*) = quota utili provenienti da riserva di utili costituita anteriormente al 31 dicembre 2007;			
(**) = quota utili provenienti da riserva di utili costituita dopo il 31 dicembre 2007.			

- all'azionista Paolo Rossi (quota di partecipazione pari al 10% [partecipazione non qualificata] viene corrisposto la quota di competenza assoggettandola alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

La società, per l'azionista Paolo Rossi, non è tenuta a rilasciare la *certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati* in quanto lo stesso, avendo subito la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, non deve far partecipare il dividendo alla formazione del reddito complessivo della dichiarazione dei redditi personale;

- individuazione della situazione dell'azionista Mario Rossi (quota di partecipazione pari al 90% [partecipazione qualificata]:

-	ammontare dividendo complessivamente spettante [€ 9.000,00 + € 18.000,00 ] .....	€ 27.000,00
<i>meno:</i>		
-	ritenuta alla fonte .....	€ 0,00
<i>uguale:</i>		
-	importo dividendo corrisposto .....	€ 27.000,00
-----		

La società, per l'azionista Mario Rossi, è tenuta a rilasciare la *certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati*, per la quale in sede di redazione, oltre alla data e alla sottoscrizione che devono risultare apposte nel riquadro "Annotazioni", deve compilare:

- il riquadro dei "dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione" nel quale devono risultare riportati i riferimenti individuativi della società Rossi S.p.A., come di seguito illustrato:

<b>DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE</b>	Codice fiscale	Cognome e Nome o Denominazione		
	<b>08457580150</b>	<b>ROSSI S.p.A.</b>		
	Comune	Prov.	Cap	
	<b>MILANO</b>	<b>MI</b>	<b>20151</b>	
Via e numero civico	Codice del soggetto che rilascia la certificazione			
<b>Via Carlo Osma, 2</b>	<b>A</b>			

▪ il riquadro della sezione IV inerente ai “dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati” nel quale devono risultare indicati:

- il numero delle azioni o delle quote (punto 25), che sarà pari a 9.000 [quota capitale di competenza € 900.000,00 : 100];
  - suddividere il dividendo unitario, che sarà complessivamente pari a € 3,00 [€ 27.000,00 : 9.000], tra il dividendo complessivo da utili ante 31 dicembre 2007 (punto 28) pari a € 9.000,00 [€ 1,00 x 9.000] e il dividendo complessivo da utili post 31 dicembre 2007 (punto 27) pari a € 18.000,00 [€ 2,00 x 9.000];
- come di seguito evidenziato:
- *per il dividendo complessivo da utili ante 31 dicembre 2007:*

<b>SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI</b>	Numero azioni o quote 25	Percentuale contitolanza 26	Dividendo unitario 27	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 28	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 29
	<b>90.000</b>		<b>1,00</b>	<b>9.000,00</b>	
	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 30	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 31		Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 32	
	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 30	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 31		Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 32	
	Interessi rivalutati dividendi 34	Netto frontiera 35	Utili da SIIQe da SIIQ 36	Aliquota 37	Ritenuta 38
	Imposta sostitutiva 39	Imposta estera 40	Dividendo dai soci in trasparenza 41		

- *per il dividendo complessivo da utili post 31 dicembre 2007:*

<b>SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI</b>	Numero azioni o quote 25	Percentuale contitolanza 26	Dividendo unitario 27	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 28	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 29
	<b>90.000</b>		<b>2,00</b>		<b>18.000,00</b>
Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 30		Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 31		Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 32	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 33
Interessi riquilibrati dividendi 34		Netto frontiera 35	Utili da SIQe da SINQ 36	Aliquota 37	Ritenuta 38
Imposta sostitutiva 39		Imposta estera 40	Dividendo dai soci in trasparenza 41		

6 febbraio 2016

Annamaria Bettagno e Giancarlo Modolo

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente